



**Circolo Territoriale
del Vulture - Alto Bradano**
Referente: Ing. Donato Cancellara
Cell. 328.6716878
E.mail: d.cancellara@libero.it
PEC: donato.cancellara2@ingpec.eu

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Disposizioni concernenti norme per la riduzione del consumo di suolo agricolo e sua valorizzazione

1. Relazione di accompagnamento
2. Proposta articolato normativo

1. Relazione di accompagnamento

Il Rapporto “Il consumo di suolo in Italia 2023”, pubblicato dall’ISPRA, conferma il processo del consumo del suolo che ha raggiunto la velocità di 2,2 metri quadrati al secondo, con un incremento di consumo di suolo netto, pari a 7.080 ettari nel 2022 (19.4 ettari al giorno) che rappresenta il 10% in più rispetto al 2021. Migliaia di ettari vengono consumati ogni anno in opere inutili, ridondanti, clientelari, a esclusivo vantaggio di pochi e non della Comunità.

L’Italia è oggi il terzo Paese nell’Unione Europea per deficit di suolo agricolo e il quinto su scala mondiale.

Dagli anni ’70 ad oggi una superficie agricola grande come la Liguria, Lombardia e l’Emilia Romagna messe insieme è andata persa. L’Italia oggi avrebbe bisogno di altri 49 milioni di ettari (ne ha circa 12,8 milioni) per soddisfare i nostri bisogni senza dipendere dall’estero ovvero per coprire i consumi totali della propria popolazione in termini di cibo, fibre tessili e biocarburanti. La produzione nazionale, infatti, risulterebbe coprire oggi poco più dei consumi di tre italiani su quattro, portando l’Italia a essere un Paese deficitario ovvero dipendente dalla produttività del suolo agricolo di altri Paesi. Ciò significa che l’Italia attinge dalle produzioni agricole di altri paesi, ponendosi in una condizione di significativa dipendenza tale da comportare, nel breve periodo, una non marginale influenza sui prezzi dei prodotti agricoli e nel lungo periodo determina un maggiore rischio di scarsità. Tanti sono gli italiani coinvolti in questo conflitto sociale. Un conflitto tra chi vuole continuare a cementificare le nostre Regioni e chi vuole mantenere e migliorare le funzioni sociali, agricole, paesaggistiche, ma anche economiche del proprio territorio.

La salvaguardia della destinazione agricola dei suoli rappresenta un obiettivo non più rinviabile, non solo sotto il profilo agricolo ed alimentare, ma anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale. Oggi più che mai si assiste a tentativi di devastazione del paesaggio, quindi del territorio, tramite la localizzazione di impianti industriali, alcuni dei quali anche alimentati da fonti rinnovabili, che snaturano il territorio facendo venire meno quell’importante valore identitario nel quale le Comunità locali si rivedono.

Il Suolo è estremamente vulnerabile e le attività su di esso previste, concepite in modo irrazionale, sono molto spesso la causa principale della sua distruzione. La fragilità del Suolo è intrinsecamente legata alla sua fertilità capace di generarsi in tempi molto lunghi. Infatti, gran parte dei Suoli italiani, hanno una velocità di pedogenesi di 0.1 – 0.2 mm ogni anno. Il Suolo è la risorsa da cui maggiormente dipendiamo fornendo servizi essenziali alla vita: patrimonio di biodiversità ed pedodiversità, regolatore del ciclo dell’acqua, serbatoio di anidride carbonica e, soprattutto, fonte di cibo. Il Suolo, così come il territorio, è un bene esauribile e, come tale, deve essere protetto dalle continue e devastanti minacce speculative rispettando le sue specifiche funzioni.

Un territorio che vuole puntare sul turismo rurale e sull’eco-sostenibilità non può permettersi di arrecare continui sfregi ad un paesaggio di valore inestimabile e la salvaguardia del suo valore identitario andrebbe considerato un dovere etico oltre che civile verso le future generazioni, le quali hanno il sacrosanto diritto di godere del nostro patrimonio ambientale e culturale. Troppi danni sono stati già causati dalla collocazione di impianti in modo poco attento e poco razionale, costituendo di fatto un nocumento grave per la salvaguardia dei suoli, delle comunità rurali, del paesaggio agricolo e del patrimonio culturale correlato, della biodiversità e della geo-pedodiversità, in contrasto con gli indirizzi della Costituzione artt. 9 (“Tutela il paesaggio...”) e 44 (“...aiuta la

piccola e la media proprietà...”); con gli indirizzi di tutela del suolo e del paesaggio agricolo e delle comunità rurali della Politica Agricola Comune dell'UE; in contrasto, infine, con la legge 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, e con il delegato decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, artt. 14 e 21.

Con la presente proposta si vorrebbe limitare il consumo di suolo agricolo salvaguardando lo stesso e ponendo in debita considerazione le disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo.

Ovviamente, tra le disposizioni di sostegno al settore agricolo, vi sono gli aiuti che non andrebbero "calpestati" al fine di non vanificarli. Gli aiuti comunitari sono erogati in base alla Politica Agricola Comune, c.d. P.A.C., oggi ancor più attuale con la nuova P.A.C. 2023-2027. La politica agricola comune è una politica dell'Unione europea i cui obiettivi fondamentali sono assicurare agli agricoltori un tenore di vita adeguato e garantire ai consumatori la costante disponibilità di prodotti alimentari sicuri e a prezzi accessibili. Tra le sue priorità, oltre alla qualità e sicurezza alimentare ed alla competitività dell'agricoltura europea, vi è anche la tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle comunità rurali.

Il preservare i terreni agricoli, soggetti ad aiuti comunitari, ha come obiettivo impedire che gli stessi, avendo beneficiato della P.A.C., possano aver una destinazione diversa da quella agricola per un periodo temporale congruo, tale da non vanificare gli aiuti ricevuti.

Nel dettaglio, le disposizioni contenute nella proposta di legge, sono indirizzate ad evitare che, dopo aver usufruito di misure a sostegno dell'attività agricola, i terreni vengano, mediante un mutamento della loro destinazione d'uso, sottratti all'attività agricola e investiti da un processo di industrializzazione o urbanizzazione in contrasto con la vocazione originaria ed in antitesi con lo stesso indirizzo comunitario di sostegno al settore agricolo.

Disposizioni concernenti norme per la valorizzazione del suolo agricolo e per il contenimento del suo consumo

* * * * *

Art. 1

Finalità e ambito della legge

1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 41, 42, 44 e 117 della Costituzione e con la Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14, stabilisce i principi fondamentali per la tutela del suolo e delle sue funzioni, anche al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, nonché di impedire l'ulteriore consumo di suolo.
2. La Regione Basilicata riconosce il suolo agricolo quale bene comune e risorsa ambientale limitata non rinnovabile nonché spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione ed elemento costitutivo con forte valenza identitaria dell'intero sistema rurale regionale.
3. Le istituzioni pubbliche sono congiuntamente responsabili, ciascuna per le rispettive competenze, della tutela e salvaguardia del suolo, come specificato dalla presente legge. Ciascun cittadino ha il diritto-dovere di contribuire alla effettiva realizzazione delle politiche a ciò indirizzate nell'interesse delle generazioni presenti e future.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente legge, si intende per superficie agricola, i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola.

Art. 3

Divieto di mutamento di destinazione

1. Le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo per almeno cinque anni dall'ultima erogazione. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 c.c., ivi compreso l'agriturismo, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 235, e più restrittive disposizioni esistenti.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 per previsione dello stesso decreto che all'art. 12 comma 7 evidenzia

come tali impianti possono essere realizzati in area agricola purché la loro collocazione avvenga nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica, al trasgressore, la sanzione amministrativa non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro 100.000,00 e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

Le prescrizioni di cui all'art. 3 non si applicano agli impianti interamente connessi all'attività agricola ed a tutti gli impianti che abbiano conseguito il titolo abilitativo/autorizzativo entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento o per i quali sia stata già presentata richiesta per il conseguimento del titolo, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 5

Norma finanziaria

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale.

Art. 6

Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.